

per potersi concedere la liberazione condizionale. Allora un'altra domanda semplicissima: Perché non vi sono ancora i Consigli di sorveglianza e perchè il regolamento non è formulato ancora?

La legge fa obbligo ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno di pubblicare il regolamento e la legge fa obbligo al ministro di grazia e giustizia di formare i Consigli di sorveglianza.

Come non si è trovato ancora il tempo, in 17 mesi da che è in vigore il Codice penale, di formare i Consigli di sorveglianza e di pubblicare il regolamento?

Onorevole sotto-segretario di Stato, che rappresenta il ministro, questa è una colpa, una colpa grave. E dimostrerò con due parole la gravità della colpa; gravità che non cessa anche quando debba prevalere il criterio della interpretazione restrittiva della legge.

Io non mi sento in animo di attribuire questa colpa al presente ministro, poichè egli è appena da due o tre mesi a capo della amministrazione della giustizia; ma è grave, senza dubbio, la colpa di non aver pensato ancora a formare i Consigli di sorveglianza e a pubblicare il regolamento.

La legge infatti prescrive che la liberazione condizionale non si possa ottenere che dopo che i Consigli di sorveglianza abbiano dato le relative informazioni al procuratore generale sulla condotta dei condannati; ed il procuratore generale, assunto, inoltre, altre informazioni, provoca il parere della sezione d'accusa, che poi trasmette al ministro. Orbene nella legge è detto questo: (fermiamoci dinanzi alla interpretazione restrittiva) che alcuni di coloro i quali sono condannati alla reclusione, possono dopo un periodo di tre anni d'espiazione, domandare la liberazione condizionale; ed alcuni di coloro i quali sono condannati alla detenzione, possono domandare la liberazione condizionale dopo un periodo d'espiazione di 18 mesi.

Orbene, i Consigli di sorveglianza non sono costituiti e non è pubblicato ancora il regolamento. Che cosa accadrà? Che coloro i quali hanno diritto di domandare la liberazione condizionale perchè si troveranno d'aver scontato il tempo per loro prescritto dalla legge, non la potranno ottenere perchè il procuratore generale non ha avuto la relazione dei Consigli e perchè non c'è il regolamento; e mentre da un lato i condannati vedono conculcato quello che è un loro diritto, dall'altro lato il procuratore generale ha il dovere di respingere le domande per-

chè non corredate del parere del Consiglio di sorveglianza. Ora tutto ciò è grave; ed io non so come si possa riparare a quest'inconveniente altrimenti che con un provvedimento legislativo, giacchè non credo che si possa farlo con semplici circolari o con note interpretative della legge.

Francava dunque la spesa d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sui criteri coi quali il Governo intende di applicare la liberazione condizionale; ed io aspetto ora le risposte del sotto-segretario di Stato; ma dichiaro che, se pure esse non saranno conformi ai miei desiderii, io mi accheterò lo stesso; poichè è bene, onorevoli colleghi, che si sappia che io non sono stato mosso a formulare la interpellanza da altro sentimento che non sia quello molto elevato e sereno, di un'interpretazione liberale quanto equa di un provvedimento che, ripeto, non è soltanto *istituto giuridico*, ma politico; e mi parrebbe di oltrepassare i confini del compito che mi sono imposto se, non ottenendo risposte le quali fossero conformi ai miei desiderii, non mi dichiarassi soddisfatto e proponessi una mozione. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Bella Rocca, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Io non seguirò l'onorevole interpellante nella sua erudita escursione storica intorno alle origini ed ai progressi dell'istituto della liberazione condizionale dei condannati.

Ammirando sempre più il suo ingegno e la sua dottrina, io non intendo gareggiare con lui nei raffronti e nei ricordi, dei quali è stato largo nel suo forbito discorso; ricorderò soltanto in che modo sia stato disciplinato fra noi questo istituto della liberazione condizionale, attenendomi così ai termini della sua interpellanza.

Fin da che fu presentata la relazione del ministro di grazia e giustizia sul Codice penale, fin d'allora fu detto, che questo istituto della liberazione condizionale avrebbe dovuto esser regolato con norme speciali, le quali sarebbero state comprese in un regolamento disciplinare e carcerario, da doversi compilare dal ministro dell'interno, di concerto col ministro di grazia e giustizia. Difatti il ministro, che proponeva il Codice, si esprimeva in questi termini: « Chiude il titolo III la disposizione, che stabilisce le guarentigie dalle quali dovrà essere circondata la compilazione ed approvazione dei regolamenti, ai quali il Codice deve necessariamente rimettersi per le norme particolari, intese ad esplicitare i principii